



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'  
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rif. 1636/18 N. Prot. n. .... /18

Roma.....

Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità  
SEDE

alla c.a. Arch. Manuele Manetti

Oggetto: Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Adeguamento del progetto definitivo relativo allo Stadio della Roma a Tor di Valle. Legge del 27/12/13, n. 147 art. 1 comma 304-305. Legge del 07/08/90 n. 241 e s.m.i.

Verifica della rappresentazione progettuale trasmessa in data 22/12/17 acquisita al prot. 654974.

La Regione Lazio con provvedimento G18433 del 22/12/2017 ha concluso positivamente la conferenza di Servizi relativa al progetto dello Stadio della Roma in loc. Tor di Valle; ad essa è stata allegata la Tabella di sintesi delle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri espresse dagli enti convenuti in sede di Conferenza di Servizi.

Il soggetto proponente Eurnova S.r.l. ha consegnato in data 22/12/2017 (prot. regionale al n. 654974) la documentazione progettuale adeguata alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nella sopracitata Determinazione Regionale; in particolare ha trasmesso un elaborato denominato Norme Tecniche di Attuazione, un elaborato progettuale denominato Planivolumetrico generale, e un Documento di Sintesi delle prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni e indicazioni risultanti dalla Cds, con specificazione delle relative fasi temporali di inserimento delle stesse nel progetto.

A riscontro della nota n. 1636 del 02/01/2018 con la quale codesta Direzione regionale ha richiesto la verifica delle prescrizioni impartite che incidano sul livello di progettazione definitiva ai fini della pubblicazione della variante urbanistica si rappresenta quanto segue.

Questa Area Regionale, si è espressa per il parere di competenza ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. con proprio parere prot. 597560 del 23.11.2017 \_poi confluito nel Parere Unico Regione Lazio espresso con nota prot. 0597721 del 23-11-2017\_ sulla soluzione progettuale definitiva trasmessa, da ultimo, in data 16.10.2017.

Nel sopracitato parere questa struttura ha espresso parere paesaggistico favorevole, finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice, subordinando la realizzazione delle opere alle prescrizioni di ordine generale e alle prescrizioni particolari riferite a ciascun intervento sottoposto a vincolo paesaggistico e precisando, tra le condizioni di ordine generale, che "qualora gli interventi analizzati nel presente parere siano oggetto di variazioni e/o modifiche gli stessi dovranno essere nuovamente sottoposti alle valutazioni in ordine al rilascio della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. da parte dell'Ente territorialmente competente".

Si ritiene pertanto che, in linea generale, le prescrizioni impartite nel parere espresso non incidano sul livello di progettazione definitiva ai fini della pubblicazione della variante urbanistica.

Fermo restando quanto sopraesposto relativamente alle opere valutate conformi alla normativa di tutela paesaggistica con le prescrizioni ad esse espressamente riferite, si evidenzia che per quanto riguarda l'intervento ricompreso nel comparto "Parco Fluviale Ovest" riferito alla realizzazione di campi sportivi multidisciplinari di utilizzazione pubblica e alla tribuna in c.a. comprensiva della tettoia, quale fedele riproduzione di una campata della tribuna dell'ippodromo del trotto di Tor di Valle, esso era stato valutato non conforme alla normativa e agli strumenti di tutela paesaggistica cogenti e, per tale ragione, era stata indicata \_a superamento della mancata conformità\_ la collocazione dell'intervento esternamente al perimetro del vincolo ex art. 136 comma 1 lett. d) del Codice. A tale riguardo si rileva che la soluzione progettuale proposta all'esame contiene la diversa collocazione di tali opere, che sono state spostate nella parte ovest

dell'intervento nei pressi dell'idrovora, esternamente al vincolo dichiarativo così recependo quanto indicato nel parere prot. 597560 del 23.11.2017.

Per quanto riguarda il Pontile Est, questa struttura vista la presenza di un vincolo boschivo sulla vegetazione ripariale, ha subordinato il rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica a condizione che *"l'Amministrazione comunale certifichi l'incerta o errata perimetrazione del bosco o in alternativa, venga acquisito il parere positivo del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) ter e venga acquisita apposita autorizzazione nel caso risulti necessario il taglio di alberature"*; a tale riguardo si rileva che nell'Elaborato denominato *"Documento di Sintesi"* trasmesso in data 22/12/2017 il proponente al riguardo ha indicato *"Verificata in Sede di Cds"* tuttavia non risultano chiariti i termini della richiamata verifica in Conferenza di Servizi posta a superamento delle indicate prescrizioni particolari soprariportate.

Per quanto riguarda infine la prescrizione espressa nel parere paesaggistico di competenza, con riferimento alla pavimentazione delle aree di parcheggio *"con materiali tali da permettere la permeabilità del terreno"*, che limitatamente ai parcheggi pubblici risulterebbe superata per effetto del parere SIMU, non risultano chiariti i termini e le modalità di superamento da parte del SIMU di prescrizione rese in materia paesaggistica. Tuttavia si rileva che l'ottemperanza a tale prescrizione non risulta incidente sul livello di progettazione definitiva ai fini della pubblicazione della variante urbanistica.

L'Estensore  
Arch. Sandro PANCI



IL DIRIGENTE ad interim  
Arch. Maria Luisa SALVATORI

